



**COMUNE DI
CINTE TESINO**

Provincia di Trento

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA**

TITOLO I

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 *oggetto*

1.- Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, al D.P.R. 10/9/1990 n.285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ARTICOLO 2 *competenze*

1.- Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

2.- I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli artt. 44 e seguenti della L.R. 4/1/93 N.1 e s.m., compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda Provinciale Servizi Sanitari (**APSS**).

ARTICOLO 3 *Responsabilità*

1.- Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2.- Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ARTICOLO 4

Servizi gratuiti e a pagamento

1.- Ai sensi del comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, come interpretato dal comma 7-bis dell'art. 1 del D.L. 27.12.2000, n. 392, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 28.2.2001, n. 26, sono gratuiti i servizi di cremazione, inumazione in campo comune ed esumazione ordinaria, nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, per il quale si applica l'art. 16, comma 1, lett. a) del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

2.- Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con apposito provvedimento.

ARTICOLO 5

Atti a disposizione del pubblico

1.- Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/90 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2.- Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei riquadri soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione.

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ARTICOLO 6

Depositi di osservazione e obitori

1.- Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei presso "la casa di riposo di Pieve Tesino" ai sensi dell'art. 14 del DPR 10/9/90 n.285.

2.- L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio, di cui al comma precedente, è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto della salma o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

3.- Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

4.- Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

5.- Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'APSS, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art.100 del DPR 13/2/64, n.185.

CAPO III FERETRI

ARTICOLO 7

Deposito della salma nel feretro

1.- Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.

2.- In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3.- La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

4.- Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5.- Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della APSS detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ARTICOLO 8

Verifica e chiusura feretri

1.- La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.

2.- Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della APSS o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 9.

3.- In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

ARTICOLO 9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1.- La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) **per inumazione:**

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);

- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm.2 e superiore a cm.3;

- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art.75 del DPR 10/9/90 N. 285;

- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione: la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno e l'altra in zinco, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art.30 del DPR 10/9/90 N.285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore ai 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre: si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del DPR 10/9/90 n.285 se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso inferiore ai 100 Km.: è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del DPR 10/9/90 n. 285;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), nel caso in cui il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;

- la cassa deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

2.- I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3.- Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente della APSS, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera zincata di spessore non inferiore a mm.0,660.

4.- Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, semprechè non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'USL o APSS competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte della cassa metallica un' idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5.- Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzata dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del DPR 10/9/90 n. 285.

6.- Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della Ditta costruttrice.

7.- È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

ARTICOLO 10

Fornitura gratuita di feretri

1.- Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lettera **a)** a persone appartenenti a famiglie bisognose.

2.- Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

ARTICOLO 11

Piastrina di riconoscimento

1.- Sull'esterno di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome, il nome, la data di nascita e la data di morte della salma.

2.- Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 12

Modalità del trasporto e percorso

1.- I criteri generali di fissazione, delle modalità ed il percorso dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.

2.- Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo di decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito religioso o civile, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3.- Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

ARTICOLO 13

Privativa ed esercizio del servizio di Trasporti Funebri

1.- Nel territorio del Comune il servizio di trasporti funebri è esercitato da parte di idonee ditte private che dimostrino professionalità e siano in possesso della prescritta autorizzazione, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

2.- Le amministrazioni militari, e le congregazioni riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

ARTICOLO 14 ***Trasporti Gratuiti***

1.- I trasporti funebri con spese a totale carico del Comune sono esercitati nei confronti di persone appartenenti a famiglie bisognose.

2.- Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

ARTICOLO 15 ***Orario dei Trasporti***

1.- I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.

2.- Gli autoveicoli per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno un quarto d'ora prima dell'ora fissata.

ARTICOLO 16 ***Norme generali per i trasporti***

1.- In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del DPR 285/90, salvo sia stata imbalsamata.

2.- Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

3.- Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio polizia mortuaria. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art.20 deve restare in consegna al vettore.

4.- Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

ARTICOLO 17

Riti Religiosi

1.- I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2.- La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa; può altresì sostare in chiesa al massimo nelle due ore antecedenti e successive la cerimonia religiosa.

ARTICOLO 18

Trasferimento di salme senza funerale

1.- Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2.- In particolari circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'APSS, può autorizzare il trasporto al luogo di speciali onoranze.

3.- I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

4.- I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ed i trasporti al cimitero o fuori Comune di nati morti e feti sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

ARTICOLO 19

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1.- Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio Igiene Pubblica dell'APSS prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2.- Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art.6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

3.- È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

4.- Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'APSS dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

ARTICOLO 20

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1.- Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

2.- La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3.- Al decreto è successivamente allegato la certificazione del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'APSS o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art.8.

4.- Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5.- Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta.

6.- In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi, autorizzati secondo quanto previsto dall'art. 13/3.

7.- Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del DPR 285/90.

8.- Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

ARTICOLO 21

Trasporti all'estero o dall'estero

1.- Il trasporti di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937 n. 1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del DPR 285/90; nel secondo caso quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

ARTICOLO 22

Trasporto di ceneri e resti

1.- Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

2.- Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del DPR 285/90.

3.- Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4.- Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

5.- Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceramica, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 44.

ARTICOLO 23

Rimessa delle autofunebri

1.- Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.

2.- L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei servizi Igiene Pubblica dell'APSS, salva la competenza dell' Autorità di Pubblica Sicurezza e del Servizio Antincendi.

3.- Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale, ove esistente, o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile dell'Ufficio.

TITOLO II CIMITERI

CAPO I CIMITERI

ARTICOLO 24 *Elenco cimiteri*

1.- Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n.1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento con il seguente cimitero:
a) CINTE TESINO centro - cimitero adiacente la chiesa parrocchiale

ARTICOLO 25 *Disposizioni generali - vigilanza*

- 1.- È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del DPR 285/90
- 2.- L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
- 3.- Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 44 e seguenti della L.R. 4/01/93 n.1 e s.m.
- 4.- Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
- 5.- Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del DPR 285/90.
- 6.- Il Dirigente dei Servizi Igiene pubblica dell'APSS controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ARTICOLO 26 *Reparti Speciali nel cimitero*

- 1.- Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.
- 2.- Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.
- 3.- Gli arti anatomici, di norma, vengono sepolti in apposito riquadro del cimitero o in sepoltura privata, qualora richiesta.

4.- In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

ARTICOLO 27

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1.- Nel cimitero, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

2.- Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

3. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

4.- Sono altresì ricevute le salme di persone morte fuori dal Comune e residenti fuori da esso, purché residenti nel Comune al momento della nascita.

5.- Il Sindaco può autorizzare, per particolari motivi, la sepoltura anche di salme di persone non residenti nel Comune e decedute fuori da esso.

6.- Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 26 , salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero del Comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere i discendenti.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 28

Disposizioni generali

1.- Il cimitero ha i campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

2.- Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il DPR n.285/90.

3.- Compatibilmente alle esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari o per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del DPR n.285/90.

4.- Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto degli artt. 76 e 91 del DPR n. 285/90 e dal successivo art. 29.

5.- Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

ARTICOLO 29

Spazi o aree cimiteriali

- 1.- Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinarsi a:
- a) campi di inumazione comune;
 - b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private: singole, familiari o per collettività
- 2.- La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del DPR n.285/90.

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 30

Inumazione

- 1.- Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
- a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qual volta non sia richiesta una sepoltura privata.
 - b) Sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella dei 10 anni, effettuate in aree in concessione.

ARTICOLO 31

Cippo

- 1.- Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, entro 6 mesi dalla sepoltura, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
- 2.- Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- 3.- A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, da effettuarsi nel termine stabilito dal comma 1, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai 2/3 della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 100 dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in **tariffa**.
- 4.- L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
- 5.- In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 285/90.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 32 ***Esumazioni Ordinarie***

- 1.- Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioè di 10 anni.
- 2.- Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile ***dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.***
- 3.- Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
- 4.- È compito dell'incaricato dal Responsabile dell'ufficio stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

ARTICOLO 33 ***Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie***

- 1.- È compito del responsabile dell'ufficio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
- 2.- Il responsabile dell'ufficio curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
- 3.- L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo comunale e alle porte dei cimiteri, con congruo anticipo.

ARTICOLO 34 ***Esumazione straordinaria***

- 1.- L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
- 2.- Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del DPR 285/90.
- 3.- Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa della morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
- 4.- Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'APSS dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
- 5.- Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'APSS o di personale tecnico da lui delegato.

ARTICOLO 35

Esumazioni gratuite e a pagamento

1.- Le esumazioni ordinarie e straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del RD 23/12/1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

ARTICOLO 36

Raccolta delle ossa

1.- Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

ARTICOLO 37

Oggetti da recuperare

1.- Qualora nel corso di esumazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2.- Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio.

3.- Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni devono essere consegnati al responsabile dell'ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ARTICOLO 38

Disponibilità di materiali

1.- I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli.

2.- Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali .

3.- Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4.- Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5.- Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

6.- Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V CREMAZIONE

ARTICOLO 39 *Crematorio*

1.- Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionale più vicino.

ARTICOLO 40 *Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione*

1.- L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma, del DPR 285/90 è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

2.- Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficio dello Stato Civile.

ARTICOLO 41 *Urne cinerarie*

1.- Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

2.- A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune.

3.- Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.

4.- Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 42 *Orario*

- 1.- I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato al Sindaco.
- 2.- La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

ARTICOLO 43 *Disciplina dell'ingresso*

- 1.- Nei cimiteri, di norma, il pubblico non può entrare che a piedi, fatto salvo l'uso di mezzi leggeri per disabili.
- 2.- È vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

ARTICOLO 44 *Divieti Speciali*

- 1.- Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile l'ufficio; per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - m) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile l'ufficio;
 - n) qualsiasi attività commerciale.

2.- I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3.- Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 45

Riti Funebri

1.- Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2.- Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'ufficio.

ARTICOLO 46

Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe

1.- Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell'ufficio competente in relazione al carattere del cimitero e all'ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.

2.- Con ordinanza del Sindaco potrà essere ordinata la rimozione di scritte o epigrafi ritenute indecorose o contrarie al sentimento della pietà dei defunti.

3.- Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 81.

4.- Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantire la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

ARTICOLO 47

Fiori e piante ornamentali

1.- Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

2.- In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

3.- In ogni caso i fiori e le piante ornamentali non devono superare il metro di altezza e non devono debordare dall'area della sepoltura.

ARTICOLO 48

Materiali ornamentali

1.- Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2.- Il responsabile del competente ufficio disporrà il ritiro o rimozione delle tombe di tutti gli oggetti, quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3.- I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero o all'Albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4.- Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti dall'art.41 in quanto applicabili.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 49 *Sepulture private*

1.- Per le sepulture private è concesso, nei limiti previsti dall'art. 29, l'uso di aree e di manufatti predisposti dal Comune.

2.- Le aree possono essere altresì concesse per sepoltura, sempre a cura e spese di privati o enti, **a sistema di inumazione** per famiglie e collettività.

3.- Le concessioni in uso dei manufatti del Comune riguardano:

a) sepulture sia individuali che per famiglie e collettività

4.- Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito **tariffario**.

5.- Alle sepulture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, le disposizioni generali stabilite dal DPR 285/90.

6.- La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Municipale, è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

7.- **Il diritto d'uso** di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

8.- Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, **l'atto di concessione deve indicare:**

a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;

b) la durata;

c) il soggetto titolare della concessione che, salvo il caso della collettività, deve essere individuato in un'unica persona fisica.

d) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

ARTICOLO 50 **Durata e rinnovo delle concessioni**

1.- Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

2.- **La durata è fissata :**

a) **in 25 anni** per le aree scoperte, compresi i relativi manufatti, destinate alle sepolture per famiglie e collettività nonché per le sepolture private individuali;

b) **in 99 anni** per le aree, compresi i relativi manufatti, destinate alle sepolture per famiglie e collettività, munite di copertura (cappelle);

3.- Su istanza dell'originario concessionario o dei legittimati alla richiesta di subentro di cui all'art.58, purché residenti nel Comune, è consentito il rinnovo, alla scadenza, per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.

4.- Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile del Comune o della prima sepoltura, se antecedente.

ARTICOLO 51

Modalità di concessione

1.- La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepolture individuali, per famiglie e collettività, di cui alla lettera a) dell'art. 52, è data prioritariamente a persone residenti nel Comune o a collettività aventi sede nel Comune.

2.- L'assegnazione avviene per ordine progressivo dei posti disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

3.- La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4.- La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

ARTICOLO 52

Uso delle sepolture private

1.- Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2.- Ai fini dell'applicazione sia del 1° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e discendenti in linea retta senza limiti di grado, dai parenti in linea collaterale in 2° grado, dagli affini in linea retta in 1° grado.

3.- Per gli ascendenti e discendenti in linea retta, il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4.- Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione scritta, da presentare all'ufficio che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

5.- I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.

6.- Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

7.- Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile nè trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

8.- Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

ARTICOLO 53

Manutenzione, canone annuo, affrancazione

1.- La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite ed installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile ed opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2.- Nelle sepolture private in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune farà provvedere alla manutenzione straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a rimborsare la relativa spesa.

3.- Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia.

4.- Qualora il concessionario non provveda al pagamento entro i termini stabiliti, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.

ARTICOLO 54

Costruzione dell'opera - Termini

1.- Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 49, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 65 ed alla esecuzione delle opere relative.

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

ARTICOLO 55

Divisione e subentri

1.- Uno o più concessionari possono dichiarare, con le modalità previste dal D.P.R. 445/2000, la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura.

2.- Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

3.- Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata dagli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

4.- In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, il coniuge e i discendenti o in mancanza le altre persone di cui all'art. 52, o in caso di rinuncia di questi sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in loro favore e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

5.- L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 52, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuando nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

6.- Trascorso il termine di 12 mesi senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

7.- La concessione decade quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 52, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.

ARTICOLO 56

Rinuncia a concessione

- 1.- Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura.
- 2.- La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ARTICOLO 57

Revoca

1.- Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2.- Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3.- Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 58

Decadenza

1.- La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;

b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto dall'art. 52

d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati dall'art. 31 comma 3

e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura

f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2.- La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3.- in casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4.- La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell'ufficio.

ARTICOLO 59

Provvedimenti conseguenti la decadenza

1.- Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

2.- Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere acquisite alla proprietà comunale.

ARTICOLO 60

Estinzione

1.- Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

2.- Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso di ricordi, e oggetti.

3.- Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

IMPRESA DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 61

Accesso al cimitero

1.- Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a libera scelta, regolarmente iscritti alla Camera di Commercio.

2.- Prima dell'inizio di qualsiasi tipo di lavoro su tomba, sia in concessione che comunali, è fatto obbligo ottenere le relative autorizzazioni, fatto salvo il disposto del successivo comma 3.

3.- Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

4.- È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

5.- Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

ARTICOLO 62

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazioni di ricordi funebri

1.- I singoli progetti di esecuzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del coordinatore sanitario e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/09/1990 N. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

2.- Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3.- Le sepolture private non debbono avere comunicazioni con l'esterno del cimitero.

4.- La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

5.- In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

6.- Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

ARTICOLO 63

Responsabilità

1.- I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

ARTICOLO 64

Recinzione aree - Materiali di scavo

1.- Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2.- È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

3.- I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ARTICOLO 65

Introduzione e deposito di materiali

1.- È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

2.- È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

3.- Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4.- Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato.

ARTICOLO 66

Orario di lavoro

1.- L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

2.- È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

ARTICOLO 67

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1.- Il Sindaco in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

2.- Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

ARTICOLO 68

Vigilanza

1.- Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

2.- L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

ARTICOLO 69

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1.- Il personale comunale addetto ai servizi cimiteriali è tenuto all'osservanza del presente Regolamento.

2.- Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3.- Al personale comunale è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento
- e) trattenere per sè o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4.- Salvo che il fatto non costituisca violazione piu' grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5.- Le disposizioni del presente articolo si applicano se e in quanto compatibili agli addetti ai servizi funerari e cimiteriali di ditte private.

CAPO II IMPRESE POMPE FUNEBRI

ARTICOLO 70 *Funzioni - Licenza*

1.- Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei familiari del defunto possono:

- a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto
- b) fornire feretri e gli accessori relativi
- c) occuparsi della salma
- d) effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

2.- Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

ARTICOLO 71 *Divieti*

1.- È fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza.
- b) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- c) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 72

Mappa

1.- Presso l'ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2.- La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

3.- Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ARTICOLO 73

Annotazioni in mappa

1.- Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2.- La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero della concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ARTICOLO 74

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1.- Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

2.- In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

ARTICOLO 75 ***Schedario dei defunti***

1.- Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2.- L'ufficio, sulla scorta del registro di cui all'art. 76, terrà annotati in ordine alfabetico, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nei cimiteri del Comune.

3.- In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il luogo e la data della sepoltura.

ARTICOLO 76 ***Scadenziario delle concessioni***

1.- Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2.- Il Responsabile dell'ufficio predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO II **NORME TRANSITORIE** **DISPOSIZIONI FINALI**

ARTICOLO 77 ***Cautele***

1.- Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione o l'apposizione di croci, lapidi, monumenti, ecc..., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2.- In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3.- Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ARTICOLO 78

Responsabile del servizio di polizia mortuaria

1.- Spetta al dipendente Responsabile dei servizi Demografici individuato con apposito atto del Sindaco, l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compreso il rilascio degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, che nel presente regolamento viene demandato al Sindaco.

ARTICOLO 79

Concessioni pregresse

1.- Alle concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, per le quali, malgrado l'intervenuto decesso dell'originario concessionario o, nel caso di una pluralità di concessionari, di tutti questi ultimi, non sia stata presentata al Comune la richiesta di rinnovo sarà, se di fatto rimaste nella disponibilità degli eredi, riconosciuta la possibilità della presentazione di istanza di rinnovo, purché ne sia fatta richiesta, da parte di questi entro il 31/12/2005.

2.- Alle concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stata rilasciato il relativo atto di concessione, potrà essere analogamente riconosciuta la possibilità della presentazione di istanza di rinnovo, purché ne sia fatta richiesta, da parte di questi entro il 31/12/2005.

3.- È fatta comunque salva la possibilità di riconoscimento, con atto del Sindaco, dell'esistenza di concessioni sussistenti prima del termine di cui al comma 2, e per le quali non risulti il rilascio di atto formale, sulla base di documentazione diversa da quest'ultimo.

INDICE

TITOLO I CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1	oggetto	pag. 02
ARTICOLO 2	competenze	pag. 02
ARTICOLO 3	responsabilità	pag. 02
ARTICOLO 4	servizi gratuiti e a pagamento	pag. 03
ARTICOLO 5	atti a disposizione del pubblico	pag. 03

CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ARTICOLO 6	depositi di osservazione e obitori	pag. 03
------------	------------------------------------	---------

CAPO III FERETRI

ARTICOLO 7	deposito della salma nel feretro	pag. 04
ARTICOLO 8	verifica e chiusura feretri	pag. 04
ARTICOLO 9	feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	pag. 04
ARTICOLO 10	fornitura gratuita di feretri	pag. 06
ARTICOLO 11	piastrina di riconoscimento	pag. 06

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 12	modalità del trasporto e percorso	pag. 06
ARTICOLO 13	privativa ed esercizio del servizio di Trasporti Funebri	pag. 06
ARTICOLO 14	trasporti gratuiti	pag. 07
ARTICOLO 15	orario dei trasporti	pag. 07
ARTICOLO 16	norme generali per i trasporti	pag. 07
ARTICOLO 17	riti religiosi	pag. 08
ARTICOLO 18	trasferimento di salme senza funerale	pag. 08
ARTICOLO 19	morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività	pag. 08
ARTICOLO 20	trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione	pag. 09
ARTICOLO 21	trasporti all'estero o dall'estero	pag. 09
ARTICOLO 22	trasporto di ceneri e resti	pag. 09
ARTICOLO 23	rimessa delle autofunebri	pag. 10

TITOLO II CIMITERI

CAPO I CIMITERI

ARTICOLO 24	elenco cimiteri	pag. 11
ARTICOLO 25	disposizioni generali – vigilanza	pag. 11
ARTICOLO 26	reparti speciali nel cimitero	pag. 11
ARTICOLO 27	ammissione nel cimitero e nei reparti speciali	pag. 12

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 28	disposizioni generali	pag. 12
ARTICOLO 29	spazi o aree cimiteriali	pag. 13

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 30	Inumazione	pag. 13
ARTICOLO 31	Cippo	pag. 13

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 32	Esumazioni Ordinarie	pag. 14
ARTICOLO 33	Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	pag. 14
ARTICOLO 34	Esumazione straordinaria	pag. 14
ARTICOLO 35	Esumazioni gratuite e a pagamento	pag. 15
ARTICOLO 36	Raccolta delle ossa	pag. 15
ARTICOLO 37	Oggetti da recuperare	pag. 15
ARTICOLO 38	Disponibilità di materiali	pag. 15

CAPO V CREMAZIONE

ARTICOLO 39	Crematorio	pag. 16
ARTICOLO 40	Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione	pag. 16

ARTICOLO 41	Urne cinerarie	pag. 16
-------------	----------------	---------

CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 42	Orario	pag. 17
ARTICOLO 43	Disciplina dell'ingresso	pag. 17
ARTICOLO 44	Divieti Speciali	pag. 17
ARTICOLO 45	Riti Funebri	pag. 18
ARTICOLO 46	Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe	pag. 18
ARTICOLO 47	Fiori e piante ornamentali	pag. 18
ARTICOLO 48	Materiali ornamentali	pag. 19

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 49	Sepulture private	pag. 20
ARTICOLO 50	Durata e rinnovo delle concessioni	pag. 20
ARTICOLO 51	Modalità di concessione	pag. 21
ARTICOLO 52	Uso delle sepulture private	pag. 22
ARTICOLO 53	Manutenzione, canone annuo, affrancazione	pag. 22
ARTICOLO 54	Costruzione dell'opera - Termini	pag. 22

CAPO II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

ARTICOLO 55	Divisione e subentri	pag. 22
ARTICOLO 56	Rinuncia a concessione	pag. 23

CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ARTICOLO 57	Revoca	pag. 23
ARTICOLO 58	Decadenza	pag. 24
ARTICOLO 59	Provvedimenti conseguenti la decadenza	pag. 24
ARTICOLO 60	Estinzione	pag. 24

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESA DI POMPE FUNEBRI

CAPO I IMPRESSE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 61	Accesso al cimitero	pag. 26
ARTICOLO 62	Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazioni di ricordi funebri	pag. 26
ARTICOLO 63	Responsabilità	pag. 27
ARTICOLO 64	Recinzione aree - Materiali di scavo	pag. 27
ARTICOLO 65	Introduzione e deposito di materiali	pag. 27
ARTICOLO 66	Orario di lavoro	pag. 27

ARTICOLO 67	Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti	pag. 27
ARTICOLO 68	Vigilanza	pag. 28
ARTICOLO 69	Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	pag. 28

CAPO II IMPRESE POMPE FUNEBRI

ARTICOLO 70	Funzioni – Licenza	pag. 29
ARTICOLO 71	Divieti	pag. 29

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 72	Mappa	pag. 30
ARTICOLO 73	Annotazioni in mappa	pag. 30
ARTICOLO 74	Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	pag. 30
ARTICOLO 75	Schedario dei defunti	pag. 31
ARTICOLO 76	Scadenziario delle concessioni	pag. 31

CAPO II NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 77	Cautele	pag. 31
-------------	---------	---------

ARTICOLO 78	Responsabile del servizio di polizia mortuaria	pag. 32
ARTICOLO 79	Concessioni pregresse	pag. 32
INDICE		pag. 33

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 dd.
24/09/2004

IL SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Nicola Dalfovo -

Publicato all'albo comunale a termini dell'art. 100 del T.U. delle
LL.RR. sull'ordinamento dei Comuni approvato con D.P.G.R.
27.02.1995, n. 4/L dal 28/09/2004 senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Nicola Dalfovo -
